

**CONSULTAZIONE IN MERITO AD ALCUNI ASPETTI DELLA DISCIPLINA
RECATA DAL PIANO DI NUMERAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA
N. 26/08/CIR E S.M.I.**

1. Revisione dei tetti di prezzo per le numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo.

La questione dei tetti di prezzo per le numerazioni per servizi a sovrapprezzo in decade 4 è stata ampiamente dibattuta in concomitanza della revisione del Piano di numerazione, successivamente approvato con la delibera n. 26/08/CIR, nel quale parte della decade 4 è diventata numerazione pubblica e aperta all'utilizzo per servizi SMS/MMS e trasmissione dati a sovrapprezzo.

L'Allegato B alla delibera n. 26/08/CIR, recante la sintesi della consultazione, riporta in proposito, tra l'altro: *“un operatore evidenzia come generalmente i costi dei servizi offerti sono strettamente legati alla tipologia di contenuto erogato... (omissis)... Questa differenza di prezzo è dovuta alla differente catena del valore legata alla realizzazione di diverse tipologie di contenuto ed al margine che ciascun attore della catena deve preservare. Ritiene pertanto che l'appiattimento dei prezzi, con il limite proposto di 2 euro per ciascun servizio fruito attraverso la ricezione “una tantum”, non preserverebbe la marginalità dei servizi multimediali evoluti”*.

Nel medesimo allegato, l'Autorità sul punto ha espresso la seguente valutazione: *“Con riferimento alla richiesta di innalzare i prezzi massimi al fine di consentire l'offerta di servizi quali giochi, pur tenendo conto dell'esigenza di offrire contenuti di maggior valore, l'Autorità ritiene che il criterio della tutela dell'utenza sia prevalente ed, allo stato, non consenta di prevedere tetti di prezzo più alti per particolari tipologie di contenuti”*.

Proviene, ora, da parte di diversi soggetti coinvolti nella fornitura di tali servizi, ovvero Content Service Provider (CSP), Service Provider (SP) e Access Provider (AP), la richiesta di riconsiderare i tetti di prezzo a suo tempo fissati, per innalzarli fino al livello di 4-5 euro per alcune tipologie di contenuti i quali, secondo tali soggetti, non potrebbero più essere offerti agli utenti poiché il costo del contenuto sarebbe pari o superiore al prezzo di commercializzazione dello stesso, determinando quindi un margine di guadagno troppo esiguo se non, addirittura, una perdita.

La questione merita una riflessione non soltanto alla luce del tempo trascorso dall'ultima revisione del Piano, ma soprattutto in considerazione del processo avviato con l'utilizzo di parte della decade 4 per servizi SMS/MMS e trasmissione dati a sovrapprezzo che ha determinato un ampliamento del numero degli attori coinvolti e dello scenario di fornitura dei servizi stessi. Tale processo, peraltro, appare ancora in itinere in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei ricavi tra i soggetti facenti parte della catena del valore e per ciò che concerne i costi da considerare nel determinare il raggiungimento del tetto massimo di prezzo stabilito ai fini della

completa fruizione del servizio da parte del cliente, dal momento della sua richiesta fino all'ottenimento di quanto promesso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la ripartizione dei ricavi, molti soggetti coinvolti nella fornitura dei servizi in parola, al fine di promuovere lo sviluppo di tali servizi e di aumentarne i volumi, richiamano l'attenzione sulla necessità di un ripensamento complessivo dei rapporti commerciali e dei modelli fino ad ora utilizzati, da attuare in parallelo ad un ragionevole incremento dei tetti di prezzo, necessario al fine di offrire contenuti a più alto valore commerciale.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'Autorità ritiene, peraltro, opportuno chiarire che la corretta applicazione del vincolo del tetto massimo di prezzo stabilito nel Piano di numerazione nazionale (nel seguito, semplicemente Piano), deve considerare inclusi, ai fini del rispetto del vincolo stesso, i costi connessi alla fruizione completa del servizio. Ciononostante non appare percorribile, dal punto di vista pratico a motivo della varietà dei piani tariffari, l'inclusione dei costi della trasmissione dati necessaria per il *download* tramite altro mezzo (ad es. via Internet) di un contenuto, effettuato mediante una chiave ricevuta via SMS. Resta fermo, ovviamente, il soddisfacimento in ogni caso dell'esigenza primaria di una corretta ed esaustiva informazione ai consumatori sui costi effettivi di cui sono caricati.

Ancorché sia doveroso un richiamo alla cautela, si ritiene opportuno affrontare la questione dell'innalzamento di taluni tetti di prezzo e della contemporanea definizione di presidi aggiuntivi a tutela dell'utenza, quali, a titolo di esempio, l'obbligo di avvisare il cliente tramite SMS/MMS circa il prezzo praticato, e di fornire il servizio solo a seguito di una esplicita risposta di accettazione del servizio da parte del cliente mediante l'invio di un messaggio gratuito.

Domanda 1.1 - Si condivide la proposta di consentire un tetto di prezzo applicabile per l'accesso da rete fissa e da rete mobile alle numerazioni a codice 43, 46, 47, 48 e 49, per servizi *una tantum*, superiore a 2 euro solo a condizione che siano adottate ulteriori tutele per l'utenza rispetto alle attuali, quale quella sopra esemplificata? Qualora si ritenga necessario adottare ulteriori accorgimenti per la tutela della clientela, in particolare di quella più debole, si invita a descriverli.

Domanda 1.2 - Si condivide la proposta di innalzare il tetto di prezzo suddetto a 5 euro forfetari per servizi *una tantum*?

2. Tempistica per la configurazione da parte degli operatori di accesso delle numerazioni assegnate.

Giungono da parte di alcuni assegnatari di risorse di numerazione segnalazioni circa comportamenti degli operatori di accesso, nell'ambito dei rapporti che regolano l'interconnessione, tali da ritardare di fatto la configurazione di numerazioni sulle proprie reti e quindi la raggiungibilità delle stesse numerazioni da parte della propria base clienti.

Evidentemente, ogni ritardo in tal senso si concretizza in un danno per gli assegnatari della numerazione, in termini di contributi versati per diritti d'uso non sfruttabili, di ritardi nella commercializzazione dei servizi e conseguenti mancati introiti a fronte di

investimenti effettuati. Tali ritardi incidono, altresì, sui potenziali clienti i quali, per il tempo necessario alla configurazione delle numerazioni, vedrebbero ridotta la possibilità di scelta tra diverse offerte per l'analoga tipologia di servizio. La situazione descritta potrebbe di fatto costituire una barriera all'ingresso di nuovi attori creando un *vulnus* al mercato.

E' utile, peraltro, considerare che il Piano pone un limite temporale massimo per l'utilizzo della numerazione assegnata (12 mesi), scaduto il quale il diritto d'uso può essere revocato dall'Amministrazione competente, mentre nessuna norma regola la tempistica ammissibile per rendere accessibile la numerazione su una data rete, a seguito di richiesta dell'operatore assegnatario. In tale contesto si delinea una situazione di sperequazione tra i vincoli imposti all'assegnatario della numerazione e quelli posti in capo agli operatori di accesso, che sono coloro che di fatto rendono possibile ai propri clienti di accedere alla numerazione configurandola nella propria rete.

Fermo restando che ogni operatore che si ritiene danneggiato ha facoltà di ricorrere in sede controversiale, si vuole valutare l'opportunità di un intervento regolamentare teso, quanto meno, ad indicare un obiettivo (nel senso di tempo massimo ammissibile), in modo da garantire certezze al processo di configurazione necessario all'offerta di servizi ed all'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Tale obiettivo, peraltro, risponderebbe ai principi di non discriminazione e trasparenza nonché all'obbligo di garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione, contenuti nel Codice delle comunicazioni elettroniche, principi che potrebbero essere declinati mediante l'introduzione di meccanismi per diffondere verso tutti gli operatori di accesso l'informazione riguardante i numeri e i relativi prezzi (in particolare nel caso di modello di originazione) verso tutte le reti nazionali, fissando i tempi massimi per effettuare le configurazioni.

Domanda 2.1 - Si condivide l'opportunità di fissare un limite temporale massimo, misurato a partire dalla data della richiesta dell'assegnatario della numerazione all'operatore di accesso, per la configurazione delle numerazioni nelle reti?

Domanda 2.2 – In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, si chiede di indicare, fornendo la relativa motivazione, quale possa essere la misura del predetto limite per ciascuna categoria di numerazioni.

3. Codici per la realizzazione della prestazione di “dual billing”.

La tematica riguarda l'uso di codici per svolgere prestazioni di doppia fatturazione (aziendale e personale, c.d. “dual billing”) sui servizi mobili per l'uso da parte di dipendenti di aziende. In particolare, si tratta dell'impiego di un codice che, anteposto al numero chiamato, consente di contabilizzare i costi relativi alla chiamata con addebito personale al dipendente, distinto dagli addebiti imputati all'azienda. Tale prestazione costituisce un tipico utilizzo della numerazione interna di rete; tuttavia, la contrazione della disponibilità per gli operatori di numerazione interna di rete, conseguente alla nuova disciplina della decade 4 introdotta dalla delibera n. 26/08/CIR, ha portato almeno un operatore a usare codici a 4 cifre per tale scopo, poiché l'uso di codici a due cifre avrebbe assorbito una eccessiva quantità di risorse di numerazione.

Una simile lunghezza risulta però poco gradita all'utenza; appare pertanto ragionevole valutare la possibilità di individuare per via regolamentare un codice breve, a due cifre, identico per tutti gli operatori, da riservare in via esclusiva al suddetto utilizzo (ferma restando comunque la possibilità di utilizzare una numerazione per servizi interni di rete). In particolare, viene suggerito di individuare una numerazione mai utilizzata da nessun operatore per le medesime finalità, in modo da non creare ingiusti vantaggi per alcuno.

Come riconosciuto già nell'ambito della trattazione degli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 2/10/CIR, la questione appare meritevole di attenzione, soprattutto in relazione alla possibilità di rendere un servizio migliore all'utenza con una lunghezza ridotta del codice e con il vantaggio di mantenere lo stesso codice nelle rubriche dei terminali di utenze anche nel caso di portabilità da un operatore all'altro. Tuttavia i codici brevi risultano estremamente dispendiosi di risorsa, pertanto è opportuna una attenta valutazione prima dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Gli operatori indicano comunque preferenze per l'eventuale codice dedicato allo scopo nell'ambito dei seguenti: 77, 78, 87, 88, 97, 98.

Domanda 3.1 - Si condivide la proposta di regolamentare l'adozione un codice unico a due cifre dedicato alla prestazione di "dual billing"?
Domanda 3.2 - Si chiede di indicare uno o più codici preferiti per tale impiego.

4. Numerazione per servizi SMS/MMS gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto al prezzo relativo alle comunicazioni tra utenti.

E' stata prospettata da alcuni soggetti fornitori di servizi di comunicazione elettronica l'eventualità di individuare archi limitati di numerazione, i quali secondo gli auspici formulati dagli operatori sarebbero da assoggettare eventualmente a speciale regime nei riguardi dei contributi amministrativi, da dedicare specificatamente a servizi SMS/MMS e trasmissione dati di particolare natura, gratuiti per l'utente o a costi non maggiorati rispetto ai normali messaggi.

Più in generale, appare sussistere la necessità/opportunità di individuare specifici codici nell'ambito della numerazione pubblica in decade 4, per i quali stabilire un tetto di prezzo più contenuto, ad esempio, equiparandolo al prezzo previsto per gli SMS/MMS dal piano tariffario applicato al cliente; in conseguenza, potrebbero essere previsti presidi regolamentari a tutela dell'utenza meno stringenti.

In proposito va chiarito che già nell'ambito delle disposizioni vigenti la tematica può trovare una adeguata soluzione.

In particolare, tenendo conto della complessiva disponibilità delle numerazioni in decade 4 che si è creata a partire dal 1 febbraio 2011 (cfr. art. 30, comma 3, del Piano), si nota che la numerazione a codice 44, dedicata ai servizi a carattere sociale informativo (vedi art. 21, comma 1, lettera a) del Piano) presenta caratteristiche idonee allo scopo, segnatamente in virtù del tetto di prezzo fissato a 0.25 Euro, che connota la destinazione della numerazione ad applicazioni sostanzialmente prive di rischi economici per il consumatore.

In virtù di tale tetto, peraltro, le numerazioni in questione sono escluse dal paniere delle numerazioni per le quali trova applicazione il blocco per *default* delle chiamate. Si rammenta che la disciplina del Piano in materia di blocco selettivo delle chiamate, non è stata modificata dalla delibera n. 74/10/CIR, la quale si limita a richiamare la “*conformità alle disposizioni che regolano tale tipo di prestazione*”, senza introdurre disposizioni aggiuntive.

Considerato che secondo le norme attuali le numerazioni con codice 44 sono dedicate a servizi a sovrapprezzo e l’utente può chiedere il blocco di tale numerazione, sembra comunque appropriato verificare se sia opportuna l’individuazione di un arco, ad esempio nell’ambito del suddetto codice, da dedicare a servizi non a sovrapprezzo. Nel caso, andrebbe altresì considerata l’opportunità di prevedere lunghezze differenziate, anche superiori alle sette cifre, per evitare l’insorgere di situazioni di scarsità di risorse. Si osserva inoltre che, una volta che la numerazione fosse sottratta alla categoria dei servizi a sovrapprezzo, con l’affievolirsi delle tematiche di tutela dell’utenza potrebbe venir meno la necessità regolamentare di associare la numerazione in parola ad una particolare tipologia di contenuti, fatto salvo il divieto di inserire nel messaggio numeri a sovrapprezzo che possano indurre il cliente a comunicare verso tali numerazioni.

Si evidenzia, infine, che nelle more di un eventuale intervento regolamentare nel senso indicato dalle riflessioni che precedono, si è ritenuto di riservare sin da ora, all’interno della numerazione a codice 44, alcuni blocchi dedicati esclusivamente ai servizi non a sovrapprezzo. Il Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, nell’esercizio della propria autonomia gestionale e secondo le proprie valutazioni, ha convenuto di adottare in via temporanea, in fase di assegnazione delle risorse, una condotta che non pregiudichi una eventuale successiva regolamentazione e per un’eventuale suddivisione dell’arco di numerazione individuato dal codice 44.

Rispetto all’uso di tale numerazione, essa potrebbe essere impiegata, ad esempio, per servizi finalizzati a rispondere ad interessi diffusi dei cittadini, per la messaggistica di grandi aziende (c.d applicazioni di Messaggistica Aziendale Mobile o MAM) e per le attività di informazione e comunicazione di propria competenza svolte dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Domanda 4.1 - Si condivide la proposta di individuare uno o più blocchi di numerazione in decade 4 da destinare a servizi SMS/MMS e trasmissione dati non a sovrapprezzo, di tipo Mobile Originated (Pull) o Mobile Terminated (Push), il cui eventuale costo da addebitare al cliente sia non superiore a quello di un SMS secondo il profilo tariffario applicato al cliente stesso? In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare quali blocchi dovrebbero essere allocati.

Domanda 4.2 – E’ necessaria una distinzione tra numeri utilizzati per fornire servizi gratuiti e quelli utilizzati per servizi con prezzo pari ad un SMS/MMS? Ovvero altro tipo di distinzione quale Mobile Originated (Pull) e Mobile Terminated (Push)?

Domanda 4.3 – Si ritiene che l’uso della numerazione così individuata possa non essere limitata a determinate tipologie di contenuti?

Domanda 4.4 - Quale si ritiene debba essere la lunghezza prevista per i codici dedicati a tali servizi?

5. Numerazione per servizi a sovrapprezzo realizzati con SMS/MMS o trasmissione dati per fornire servizi di carattere sociale-informativo, con esclusione del servizio informazioni abbonati.

Nel merito della tipologia di servizi a sovrapprezzo che possono essere attualmente offerti mediante la numerazione a codice 43 o 44, è opportuno effettuare una valutazione sulla definizione di “servizi di carattere sociale-informativo” cui la numerazione è attribuita, con quella adottata nel decreto ministeriale n. 145/2006.

Su tale punto sono già state diffuse agli interessati indicazioni che vanno nel senso di annettere alla definizione di “servizi a carattere sociale-informativo” un significato parzialmente più estensivo di quello riportato nel citato decreto ministeriale.

In buona sostanza, si tratta di considerare rientranti nella definizione in parola quei servizi che abbiano un contenuto informativo relativo a prestazioni che pur non essendo necessariamente e contemporaneamente usufruite dalla intera collettività, siano potenzialmente a disposizione della collettività stessa, a presidio e soddisfazione di alcuni bisogni o esigenze che, sebbene in linea di principio non si possano definire fondamentali, presentano una importanza rilevante per la loro diffusione, anche quando il messaggio informativo ha come destinatario un singolo o una pluralità limitata di clienti.

E, dunque, se rientrano certamente in questa categoria i servizi delle Pubbliche amministrazioni nazionali e territoriali ed i cosiddetti servizi di pubblica utilità, si ritiene che possano rientrare nella medesima categoria, con le precisazioni ed i limiti nel seguito riportati, anche servizi quali quelli bancari, assicurativi, ovvero quelli finalizzati alla tutela della sicurezza personale, dei beni e della salute. In altri termini, alcuni servizi, seppure offerti nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il cliente e un’impresa, forniscono al cittadino informazioni che, se ricevute in “tempo reale”, gli consentono di controllare aspetti rilevanti della propria vita quotidiana, quali quelli sopra richiamati (ad esempio, controllo delle transazioni con carta di credito, scadenza di polizze assicurative, controlli medici periodici) che possono certamente rivestire un carattere di interesse generalizzato per la collettività.

Va precisato che nel caso di servizi effettuati tramite SMS con addebito al mittente, restano, ovviamente, vigenti le precauzioni e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Nel caso di servizi con addebito al destinatario, in aggiunta, si presume che l’ente erogatore sia obbligato ad acquisire preventivamente l’adesione del destinatario, nell’ambito del rapporto di fornitura del servizio che lega quest’ultimo all’ente stesso, anche per il gravame economico del servizio.

Mentre problematico appare, allo stato, ricomprendere genericamente nella categoria le offerte pubblicitarie e promozionali di qualsiasi tipo, appare comunque opportuno escludere la promozione dei servizi per i quali è esplicitamente prevista una differente numerazione dal vigente Piano, in particolare informazioni che inducano direttamente o indirettamente il destinatario ad utilizzare servizi digitando numerazioni a sovrapprezzo di qualunque tipo.

Domanda 5.3 - Ferma restando la ricostruzione sopra esposta in merito alla tipologia di servizi che possono essere ricompresi nella categoria dei servizi a carattere sociale-informativo, si ritiene che il Piano debba circostanziare più esplicitamente il perimetro dei servizi a cui può essere estesa la definizione? Si invita ad indicare quali criteri debbano essere adottati per definire tale tipologia di servizi.

6. Titolarità della numerazione assegnata a blocchi di dieci numeri, in caso di portabilità

Il Piano, all'art.4, comma 10 prevede che: *“in caso di portabilità di numeri assegnati su base singolo numero, la titolarità del diritto d'uso e l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore recipient”*.

La medesima disposizione non è stata prevista nel caso di numerazioni assegnate a blocchi, perché realisticamente di gestione difficoltosa o pressoché impossibile dal punto di vista amministrativo.

Tuttavia vi sono numerazioni, in particolare le numerazioni in decade 4 con lunghezza a 7 cifre, che sono assegnate a blocchi di dieci numeri, per le quali ci si può chiedere se risulta possibile individuare modalità di attribuzione della titolarità tali da consentire un carico dei costi in capo ai soggetti che le utilizzano effettivamente a seguito di portabilità.

Domanda 6.1 - Si ritiene che debbano essere stabilite regole per l'attribuzione dei costi dei diritti di uso, per numerazioni originariamente assegnate a blocchi di dieci numeri, a carico dell'operatore che effettivamente le utilizza a seguito di portabilità? In caso di risposta affermativa, si chiede di indicare quali criteri si dovrebbero adottare per la ripartizione dei contributi per i diritti d'uso?

Domanda 6.2 – Si condivide in alternativa, l'ipotesi di prevedere che l'assegnazione delle numerazione con lunghezza pari a 7 cifre avvenga su base singolo numero, con conseguente incremento del contributo unitario per i diritti d'uso al fine di tenere conto del maggior onere amministrativo per la gestione?

7. Comunicazioni Machine-to-Machine (M2M).

Negli ultimi anni si sono sviluppati diversi servizi che sono caratterizzati dal fatto che vengono instaurate delle comunicazioni senza o scarso intervento dell'utente. Usualmente si parla di comunicazioni Machine-to-Machine (M2M) quando si utilizzano mezzi di telecomunicazione per il trasferimento automatico o semi-automatico delle informazioni tra dispositivi, anche se non è ancora consolidata una definizione unica e condivisa. Esempi di applicazioni sono i sistemi di allarme, di telemetria, di comando a distanza di specifici apparecchiature, ovvero nella domotica.

Per il futuro si prevede una significativa crescita di interesse verso tali tipi di comunicazione, che possono far uso di numerazione E.164 ed, eventualmente, anche di numerazione E.212. Il 12 maggio 2011 l'Electronic Communications Committee (ECC) della European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)

ha pubblicato la Raccomandazione ECC/REC/(11)03¹ in cui, considerato che lo sviluppo di applicazioni M2M potrà avere un impatto considerevole sull'uso delle numerazioni E.164, specialmente a breve e medio termine, ritiene che sia necessaria una strategia riguardo alla numerazione, in particolare per le risorse di numerazione per servizi mobili e personali che potrebbero risultare a medio-lungo termine insufficienti. Viene, quindi, raccomandato che: i) le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscano per le applicazioni M2M idonee soluzioni nel Piano di numerazione nazionale; ii) per il lungo termine si preferisca l'uso di numerazione IPV6 piuttosto che numerazione E.164; iii) in caso di scarsità di numerazione mobile, sia aperto un nuovo arco di numerazione E.164; iv) nel caso si preveda l'uso di un nuovo arco di numerazione: a) la lunghezza del numero dovrebbe essere la più lunga possibile (massimo 15 cifre nel formato internazionale); b) il nuovo arco di numerazione non sia utilizzato come alternativa ad archi esistenti per evitare il rispetto di vincoli normativi; c) alcuni vincoli normativi (p.es. accesso ai servizi di emergenza) possano essere rimossi in quanto non rilevanti o utili nel caso di applicazioni M2M.

Ulteriore tematica connessa è quella relativa all'eventuale necessità di utilizzare una specifica numerazione E.212 e in particolare l'eventuale necessità di richiedere uno specifico Mobile Country Code (MCC).

Domanda 7.1 – Quale definizione dovrebbe essere adottata per la tipologia di servizi M2M sopra descritta? I servizi in questione dovrebbero prevedere solo trasmissioni dati (e.g. SMS) oppure prevedere comunicazioni dati e voce (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.2 – Si ritiene necessario dedicare a tali applicazioni uno o più specifici archi di numerazione E.164 ed eventualmente quali (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.3 – Quali soggetti dovrebbero poter acquisire i diritti di uso di tali archi (operatori dei servizi di comunicazioni mobili e/o operatori dei servizi di rete fissa)? (Si invita a completare la risposta con le relative motivazioni)

Domanda 7.4 – Si chiede se e quali eccezioni, rispetto alle vigenti norme che regolano l'utilizzo dei numeri, dovrebbero essere previste per tali applicazioni, ovvero quali regole specifiche dovrebbero essere stabilite (si invita ad indicare le relative motivazioni)?

Domanda 7.5 – Si chiede se si ritenga necessario prevedere la richiesta all'ITU-T di uno specifico MCC (E.212) per il possibile sviluppo della domanda di servizi M2M?

8. Revisione delle disposizioni degli artt. 3 e 30 della delibera n. 74/10/CIR.

E' pervenuta da parte di alcuni operatori un'istanza di revisione di talune disposizioni della delibera n. 74/10/CIR inerenti le numerazioni in decade 3.

In particolare, effettuate le valutazioni sugli impatti nelle proprie reti dell'implementazione delle modifiche alla disciplina introdotte dalla delibera suddetta, gli operatori in questione propongono quanto segue:

¹ (<http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1103.PDF>).

- a. Per i codici destinati alla numerazione d'utente, propongono di confermare le assegnazioni a tre cifre già effettuate e di prevedere l'assegnazione a quattro cifre solo per le nuove assegnazioni ed esclusivamente nel caso in cui si riscontrasse una effettiva scarsità di risorse. Sostengono i richiedenti che i sistemi possono gestire contestualmente codici a tre cifre ed a quattro cifre e che il mantenimento delle precedenti assegnazioni a tre cifre comporta un minore impatto nell'implementazione.
- b. Per i codici utilizzati come *Routing numbers*, chiedono di mantenere la lunghezza a tre cifre, prevedendo per le precedenti assegnazioni il mantenimento di quelle già effettuate e utilizzando per le nuove richieste di assegnazione codici in decade 7, sempre a tre cifre (73X), dedicando all'occorrenza successivamente un nuovo arco in decade 7 a tre cifre.
- c. Per i codici utilizzati per la segreteria telefonica, propongono di mantenere le attuali assegnazioni a tre cifre e di soddisfare eventuali esigenze future con codici in decade 7, ma sempre a tre cifre.

Sostengono gli stessi operatori che la richiesta di numerazioni da parte del mercato al momento non è tale da giustificare interventi quali quelli adottati con la delibera n. 74/10/CIR in merito agli aspetti sopracitati.

Chiedono inoltre, in via subordinata, la posposizione di un anno delle scadenze regolamentari previste dall'art. 30 della delibera in questione relative alle numerazioni dell'art. 8 del Piano di numerazione.

Sottolineano in ogni caso che l'implementazione delle modifiche deve necessariamente essere sincronizzata tra tutti gli operatori (di rete mobile e di rete fissa), pena la interruzione dei servizi all'utenza, e che tale esigenza, irrinunciabile, deve trovare soddisfacimento tenendo conto delle diverse organizzazioni degli operatori e delle diverse calendarizzazioni degli interventi sui sistemi.

Ai fini di una compiuta valutazione dell'istanza, va rilevato che le motivazioni alla base delle proposte di revisione, facenti riferimento alle necessità del mercato ed ai costi delle implementazioni, erano già state sostanzialmente rappresentate nell'ambito dell'ampio procedimento di consultazione che ha portato all'adozione del provvedimento e che la scarsa quantità di numerazione che al momento risulta assegnata in base alle norme di cui si chiede la revisione, va correttamente valutata in relazione al breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore delle norme in questione rispetto alla possibilità del mercato di reagire e cogliere le nuove opportunità. La gestione di una risorsa scarsa deve necessariamente traguardare termini temporali di più lunga portata, proprio per offrire ai portatori di interessi un quadro prospettico adeguato sul quale poter basare le proprie strategie.

Per quanto concerne la proposta di cui al punto a., si rileva che il Piano di numerazione prevede che *“l'assegnazione di un blocco di numerazione d'utente per servizi di comunicazioni mobili e personali, individuato secondo la preesistente disciplina da un codice a tre cifre, è da considerarsi come assegnazione di dieci blocchi contigui di numerazione, ciascuno individuato da un codice a quattro cifre”*, non impedisce all'operatore di mantenere un'implementazione differenziata che utilizza codici a tre e a quattro cifre o, in alternativa, di effettuare un'implementazione che si basa solo su codici a quattro cifre.

Per quanto concerne il punto b., è da rilevare che un incremento considerevole dei soggetti richiedenti *Routing numbers* può condurre ad esaurimento delle risorse di numerazione in decade 7, nel caso in cui si accedesse alla proposta. Pertanto

occorrerebbe stabilire contestualmente sia la quantità di risorse di numerazione da riservare a tale uso, sia una quantità limite di risorse assegnate che determini l'avvio di implementazioni per l'uso di *Routing number* alternativo (quali, ad esempio, quelli a suo tempo proposti nella consultazione di cui alla delibera n. 2/10/CIR).

Infine, per quanto concerne il punto c., è valida la medesima considerazione di cui al punto precedente relativamente all'elevato dispendio di numerazione. Peraltro, va notato che il servizio di segreteria telefonica può essere realizzato con altri metodi e, per contro, l'uso di numeri in decade 7, porrebbe l'ulteriore problema che si tratta di numerazioni non diffuse a livello internazionale.

Domanda 8.1 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto a. sopra riportato, fornendo le motivazioni e le evidenze tecniche, organizzative ed economiche.

Domanda 8.2 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto b. sopra riportato, fornendo le motivazioni tecniche organizzative ed economiche, nonché valutandone la portata anche in via prospettica.

Domanda 8.3 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta contenuta nel punto c. sopra riportato, fornendo le motivazioni tecniche organizzative ed economiche, nonché valutandone la portata anche in via prospettica.

Domanda 8.4 - Si chiede di esprimere la propria posizione in merito alla proposta di posporre di un anno le scadenze regolamentari previste dall'art. 30 della delibera n. 74/10/CIR, motivandone le ragioni.

9. Aggiornamento delle disposizioni del Piano.

Come di consueto, con l'occasione l'Autorità intende rivedere le norme transitorie e finali del Piano, con l'obiettivo di aggiornarle ed eliminare le disposizioni superate.

Allo stesso tempo, l'intero testo del Piano potrà essere oggetto di rivisitazione finalizzata al miglioramento della chiarezza delle disposizioni.

Domanda 9.1 – Si chiede di rappresentare eventuali proposte in merito.